

Utilizzazione del Fondo per le risorse della contrattazione integrativa per l'anno 2025

Relazione illustrativa e tecnico finanziaria

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001; circolare n. 25 del 19 luglio 2012)

A. Relazione illustrativa

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali seguiti per la sottoscrizione della preintesa sull'utilizzazione del Fondo per le risorse della contrattazione integrativa per l'anno 2025.

La presente relazione illustra gli aspetti procedurali seguiti per la sottoscrizione dell'Ipotesi di Accordo (Preintesa) sull'utilizzazione del Fondo per le risorse della contrattazione integrativa per l'anno 2025. A tale scopo viene utilizzata la modulistica allegata alla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 25 del 19 luglio 2012.

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali ed autodichiarazioni relative agli adempimenti della legge

Data di costituzione del fondo		Il Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale dell'Ente per l'anno 2025 parte stabile era stato costituito con determina dirigenziale n. 76 del 15/1/2025.
Periodo temporale di vigenza		Il contratto relativo all'Utilizzazione del Fondo 2025 è riferito al solo anno 2025.
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): • Direttore Generale – presidente • Coordinatori di Dipartimento – vice presidenti • Dirigente responsabile della Direzione "Risorse umane e Organizzazione" - membro Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL, CISL, UIL Organizzazioni sindacali firmatarie: CGIL, CISL e UIL
Soggetti destinatari		Tutto il personale del comparto "Funzioni locali" dipendente dell'Ente, con contratto a tempo indeterminato o determinato, o comandato/distaccato presso l'Ente.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Il contratto destina le risorse che compongono il Fondo anno 2025 alla remunerazione dei vari istituti contrattuali.
Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilasciato certificazione in data 24/7/2025.
		Il Collegio dei Revisori, che ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001 aveva già espresso il suo parere il 15/1/2025 sulla Costituzione della Parte Stabile del Fondo 2025, ha preso atto che: • la contrattazione si è svolta sugli istituti e sulle materie che i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello negoziale, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti competenti e con le procedure adeguate; • il Fondo 2025 è finanziato a valere sul bilancio dell'ente; • al Fondo sono assegnate le risorse di cui all'art. 67 comma 2 lett. a) e b) del CCNL 21/5/2018, e all'art. 79 comma 1 lett. b) e d), e comma 1-bis del CCNL 16/11/2022;

		- il Fondo 2025 è stato incrementato in applicazione dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25 convertito dalla legge n. 69/2025 (cd. "Decreto PA"), ed in linea con quanto deciso dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 52/2025; - nella parte variabile del Fondo 2025 confluiranno gli incrementi per effetto di disposizioni contrattuali non discrezionali ed in particolare: - risorse di cui all'art. 80 comma 1 lettera d) del CCNL 16/11/2022 derivanti da risorse di cui all'art. 79 comma 1 non integralmente utilizzate negli anni precedenti (c.d. economie di parte stabile); - risorse di cui all'art. 79 comma 2 lettera d), ovvero economie sul fondo del lavoro straordinario anno 2024; - risorse di cui all'art. 79 comma 2 lett. c) del CCNL 16/11/2022 (adeguamento previsto dal DL 34/2019 in conseguenza di assunzioni aggiuntive rispetto al personale in servizio alla data del 31/12/2018); - risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 45 D.Lgs 36/2023 (c.d. incentivi alle funzioni tecniche); - risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 9 commi 3 e 6 del DL 90/2014 (onorari relativi a sentenze con vittoria di spese e per spese compensate- RIPFI n. 2264 del 21/08/2023); - risorse etero-finanziate; - compensi di cui all'art. 43 CCNL Dirigenti 16/07/2024 (diversi dai collaudi). In tal senso il Collegio dei Revisori ha condiviso (come da verbale 416 del 22/05/2025) l'interpretazione fornita dal Dirigente Risorse Umane con nota prot.1233/2025.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il "Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale", da ultimo aggiornato con ASM n. 44 del 30/6/2025, risulta adeguato alle disposizioni vigenti in materia. Con Atto della Sindaca metropolitana n. 8 del 30/1/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2026 che, ai sensi del DPR n. 81 del 30 giugno 2022, assorbe: - il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; - il Piano triennale dei Fabbisogni di Personale; - il Piano della Performance. L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 è stato assolto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Città Metropolitana. L'O.I.V., previa verifica, ha rilasciato l'ultima attestazione sugli obblighi assolti in data 18 giugno 2024. Il referto del controllo di gestione dell'anno di competenza viene redatto nei primi mesi dell'anno successivo. La Relazione sulla Performance di cui all'art. 10, lett. b), del d.lgs. n. 150/2009 deve essere validata dall'O.I.V./N.d.V. ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009, prima di procedere alla liquidazione delle risorse relative alla performance organizzativa e individuale. Quanto al 2025 il referto del controllo di gestione è stato approvato con Atto della Sindaca metropolitana n. 21 del 17/3/2025, mentre l'ultima Relazione sulla Performance è relativa al 2024 ed è stata approvata con ASM n. 38 del 9/6/2025 e validata dall'OIV il 11/6/2025.
Eventuali osservazioni:		

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto

Il Contratto integrativo in attuazione del CCNL 16/11/2022 (CCDI) è stato sottoscritto in data 30 novembre 2023.

Con riferimento alla costituzione del Fondo per le risorse della contrattazione integrativa per l'anno 2025, con determina dirigenziale n. 76 del 15/1/2025 era stata costituita la Parte Stabile in complessivi **euro 1.791.797,00** (l'importo risulta arrotondato all'euro in analogia a prospetti richiesti dal MEF nel conto annuale del personale) nel rispetto dell'art. 23 del D. Lgs 25/5/2017, n. 75 che ha modificato l'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), tenuto conto che:

- che l'importo del fondo 2016, risorse stabili, detratto l'importo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, è pari ad € 1.502.790,00 e che pertanto tale importo costituisce il riferimento anche per le annualità successive;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1684 del 20 settembre 2019 l'importo del Fondo del comparto 2019 è stato rideterminato in 1.603.741,00 euro, di cui 1.502.790,00 euro per importo unico consolidato anno 2017, 60.070,00 euro per incremento contrattuale di cui all'art. 67, comma 2 lett. a) del CCNL 21/5/2018, e 40.881,00 euro per incremento contrattuale di cui all'art. 67, comma 2 lett. b) del CCNL 21/5/2018;

- il suddetto importo è stato confermato con successive determinazioni n. 2489/2019, n. 22/2020 e n. 2842/2021 anche per gli anni 2020, 2021 e 2022;

- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali Triennio 2019-2021;

- che il comma 1 dell'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" dispone:

"1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

- che pertanto al Fondo si aggiunge l'importo stabilito ai sensi dell'art. 79, comma 1 lettera b) del CCNL 16/11/2022 determinato in euro 32.532,50 (arrotondato ai fini del Conto annuale in 32.532,00) e quello stabilito ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16/11/2022 determinato in euro 25.838,80 (arrotondato ai fini del Conto annuale in 25.839,00);

- che gli importi di cui sopra (escluse le risorse di cui all'art 67 comma 2 lettera c) del ccnl 21/5/2018) sono da intendersi esclusi dal tetto di spesa come dichiarato dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – con Deliberazione n. 19 del 18/10/2018 che ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";*

- che diversamente invece le risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettera c) del CCNL 21/05/2018 riferite a RIA ed assegni ad personam del personale cessato nel corso dell'anno 2023 calcolate in euro 26.967,07, che si aggiungono a quanto già assegnato al fondo 2023 per complessivi euro 66.299,35, sono attribuite al fondo ai sensi dell'art. 79, comma 1 lettera a), del CCNL 16/11/2022 e successivamente detratte ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/5/2017, n. 75.

Secondo quanto disposto dall'art. 79 comma 1 bis del CCNL 16/11/2022, a decorrere dal 1° aprile 2023, data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, la parte stabile del fondo viene incrementata per un importo complessivo a valere pro-quota a decorrere dall'anno 2024 pari ad

euro di 129.684,86 euro (arrotondato ai fini del Conto annuale in 129.685,00) e pertanto il fondo 2025 PARTE STABILE sopra individuato, è confermato in **euro 1.791.797,00**.

L'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 14/03/2025, n. 25 convertito in Legge 09/05/2025 n. 69 (cd. "Decreto PA"), consente agli Enti locali- nel rispetto degli equilibri di bilancio- di incrementare il Fondo per il salario accessorio del personale non dirigenziale e dei titolari di Elevate qualificazioni- E.Q. fino ad un limite massimo pari al 48% della spesa sostenuta nel 2023 per il trattamento economico tabellare.

In attuazione della norma citata il Consiglio metropolitano con DCM n. 52 del 25/06/2025 ha approvato una variazione di Bilancio che prevede, tra l'altro, un incremento annuo del fondo per il salario accessorio del personale non dirigenziale e dei titolari di E.Q. **per l'importo di euro 1.842.000,00** comprensivo dell'adeguamento previsto dal DL 34/2019 (assunzioni aggiuntive rispetto al personale in servizio alla data del 31/12/2018 euro e da verificare a consuntivo, in applicazione dell'art. 79 comma 2 lett. c) del CCNL 16/11/2022). L'incremento di cui al DL 25/25 risulta coerente con il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, in particolare con riferimento:

-al valore soglia della spesa di personale (art. 33 del D.L. 34/2019);

- al rispetto del limite della spesa di personale di cui all'art.1 comma 557-quater della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);

- al rispetto dell'equilibrio sostanziale di bilancio, come valutato sulla base degli indicatori finanziari deliberati dalla Corte dei conti – Sezione delle Autonomie (Del. 18/2022) e dell'equilibrio di bilancio W2.

Le modalità di determinazione dell'incremento del fondo sono dettagliate nell'allegato F alla citata DCM 52/2025, che qui si richiama integralmente.

La costituzione del Fondo 2025 è soggetta poi ad incremento nella PARTE VARIABILE per effetto di disposizioni contrattuali non derivanti da scelte discrezionali

B. Relazione Tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Per l'anno 2025 il fondo viene costituito secondo le indicazioni contenute nell'art. 79 del CCNL 16/11/2022 e nel rispetto del tetto previsto dall'art. 23 del D. Lgs 25/5/2017, n.75.

Il percorso che mostra la determinazione del tetto di cui al citato art. 23 è analiticamente riportato nella relazione inviata al Collegio dei Revisori prot. n. 2098 in data 19/11/2018 in occasione della costituzione del fondo per l'anno 2018, a seguito della quale è stato espresso il parere in data 27/11/2018. In particolare, si rinvia a tale relazione per quanto riguarda l'ammontare della quota destinata alla retribuzione degli incaricati di posizione organizzativa, finanziata a bilancio, e la riduzione del fondo per effetto del trasferimento del personale assegnato al mercato del lavoro.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

L'art. 79, commi 1 ed 1-bis, del CCNL 16/11/2022 prevede la seguente composizione del fondo del comparto:

• art. 79 c.1 lettera a)- (art. 67, comma 1) CCNL 21/05/2018)	euro 1.781.515,00
somma destinata alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2017	euro -278.725,00

Importo unico consolidato del fondo art.23 D. Lgs.75/2017 **euro 1.502.790,00**

• art. 79 c.1 lettera a)- (art. 67, comma 2,lett a) CCNL 21/05/2018)	euro 60.070,00
• art. 79 c.1 lettera a)- (art. 67, comma 2, lett b) CCNL 21/05/2018)	euro 40.881,00
• art. 79 c.1 lettera a)- (art. 67, comma 2 ,lett c) CCNL 21/05/2018)*	euro 66.299,35

*Somme che saranno poi portate in detrazione ai fini del rispetto dell'art. 23 DLgs75/2017

• Altri incrementi aventi carattere di certezza e stabilità	
• Art. 79 c.1 lettera b)	euro 32.532,00
• Art. 79 c.1 lettera d)	euro 25.839,00

- **art. 79 c.1-bis a regime** euro 129.685,00
- **dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25 convertito in legge 9/5/2025 n. 69** euro 1.842.000,00

Sezione II - Risorse variabili

L'art. 79, commi 2 e 3 del CCNL 16/11/2022, individua le risorse che annualmente gli enti possono destinare al Fondo per la contrattazione decentrata, parte variabile. Le risorse variabili, proprio per il loro carattere di incertezza e variabilità sia nella quantità sia nel tempo, non potranno essere destinate a remunerare attività con carattere di certezza e continuità:

- 1) all'art. 80 comma 1 lettera d) del CCNL 16/11/2022 derivanti da risorse di cui all'art. 79 comma 1 non integralmente utilizzate negli anni precedenti (c.d. economie di parte stabile) quantificate **in euro 14.079,32**;
- 2) all'art. 79 comma 2 lettera d), ovvero economie sul fondo del lavoro straordinario anno 2024, quantificati **in euro 380,15**;
- 3) risorse etero-finanziate: contributo IFEL per digitalizzazione pagamenti e linea PCC per **euro 22.615,31** e servizio controllo tratti stradali in occasione del TOUR de FRANCE per **euro 78,00**;
- 4) altre risorse etero-finanziate (quali ad esempio le risorse assegnate dalla Regione a titolo di servizio antincendio boschivo da parte della protezione civile, le risorse assegnate dalla Prefettura per attività di ordine pubblico da parte della Polizia Provinciale, progetti finanziati a valere su risorse PNNR, etc.);
- 5) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 9 commi 3 e 6 del DL 90/2014 (onorari relativi a sentenze con vittoria di spese e per spese compensate - RIPFI n.ro 2264/21.08.2023);
- 6) alle risorse derivanti da attività di collaudo ai sensi dell'art. 61, c. 9, D.L. n. 112/2008

Come da interpretazione dettagliatamente riportata nella nota prot. n. 1233/2025 trasmessa al Collegio dei revisori dalla Direzione Risorse Umane (interpretazione condivisa dal Collegio medesimo come da verbale 416 del 22/05/2025), l'importo definitivo di alcune delle risorse di cui ai punti da 4) ad 6) potrà essere determinato solo a fine anno, allocando quindi al fondo del personale del comparto la quota destinata a retribuzione (al netto quindi degli oneri e dell'Irap a carico dell'Amministrazione) effettivamente esigibile - e corrisposta - nell'anno 2025, affinché nel conto annuale del personale ci sia la richiesta corrispondenza fra destinazione ed utilizzo. La rideterminazione del fondo avrà pertanto funzione meramente ricognitiva delle poste così quantificate.

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

L'individuazione dell'importo unico consolidato del fondo ha tenuto conto di tutti i vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo:

– art. 9 Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2013 nr.147

– art. 1, comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

A norma dell'art. 1, comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Si richiama infine la disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*

Ai sensi dell'art. 67 comma 7 CCNL 21/05/2018, della dichiarazione congiunta n. 5 e dell'art 11 della legge 11 febbraio 2019 n. 12 (di conversione del DL n. 135/2018) *“1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento... a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”*

Sono portate in detrazione le risorse di cui all'art. 67 comma 2 lett c); tale importo è pari ad **euro 66.299,35**.

Ricordando che il Fondo per contrattazione decentrata del comparto per l'anno 2025 sarà soggetto a rielaborazione per effetto della verifica dell'importo relativo alle poste variabili (da determinarsi solo a consuntivo), con un pari incremento del totale, tale Fondo risulta così individuato:

PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO					
RISORSE DEL FONDO	2016			2025	
	TOTALE	CM	MdL	fisse	variabili
RISORSE FISSE ART 32 CCNL 2009	2.434.678,58				
Riduzione fondo ex 23 comma 2 D.Lgs 75/2017	-269.491,77				
TOTALE FONDO	2.165.186,81				
Risorse storicizzate di parte stabile		1.781.514,70	383.672,11	1.781.515,00	
- Destinazione risorse 2017 PO/AP a bilancio		-278.725,00	-30.500,00	-278.725,00	
Applicazione art 67 comma 2 lett.B)				40.881,00	
Applicazione art 67 comma 2 lett a)				60.070,00	
Incremento risorse stabili				1.603.741,00	
Ria e assegni ad personam - art 67 lett c)				66.299,35	
Art 79 comma 1 lett b) ccnl 2019/19				32.532,00	
Art 79 comma 1 lett d) ccnl 2019/21				25.839,00	
Art 79 c. 1bis lett d) ccnl 2019/21- dal 01/04/23				129.685,00	
DECURTAZIONI PER APPLICAZIONE LIMITE ART 23 dl 75/2017				-66.299,35	
TOTALE FONDO PARTE STABILE 2024				1.791.797,00	
Incremento DL 25/2025				1.842.000,00	
TOTALE FONDO 2025- parte stabile				3.633.797,00	
Incremento risorse variabili NON soggette a limite art.23					
ART 80 comma 1 CCNL 2019-21 - Somme non utilizzate anno precedente (2023)					14.079,32
ART 79 comma 2 lett.d) CCNL 2019-21- Risparmi lavoro straordinario art 14 CCNL 1.4.99 relativi all'anno 2024					380,15
Prestazioni conto terzi etero-finanziate:					
a) servizio anti-incendio boschivo su incarico della Regione					
b) contributo IFEL per digitalizzazione pagamenti e linea PCC					22.615,31
c)attività di controllo e vigilanza tratti stradali-Tour de France.					78,00

d) attività di controllo e vigilanza tratti stradali- gare ciclistiche					da determinare a consuntivo
e) altre prestazioni eterofinanziate					
ART.113 Dlgs 50/2016					
ART 9 c3 DL90/2014 - spese liquidate					
ART 9 c6 DL90/2014 - spese compensate					
Collaudi (art. 61, c. 9, D.L. n. 112/2008)					
					37.152,78
TOTALE FONDO 2025					3.670.949,78

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione euro 1.502.790,00
- b) Incremento risorse fisse CCNL 21/05/2018 euro 100.951,00
- c) Incremento risorse fisse CCNL 16/11/2022 al netto delle decurtazioni per rispetto art. 23 D.Lgs 75/17 euro 188.056,00
- d) Incremento risorse fisse DL 75/2025 euro 1.842.000,00
- e) **Totale Fondo parte fissa sottoposto a certificazione** euro **3.633.797,00**
- f) Le risorse variabili sottoposte a certificazione, già determinate nel loro importo definitivo:
- somme di cui all'art. 80 comma 1 lettera d) del CCNL 16/11/2022 derivanti da risorse di cui all'art. 79 c. 1 non integralmente utilizzate negli anni precedenti (c.d. economie di parte stabile): euro 14.079,32
 - somme di cui all'art. 79 comma 2 lettera d), ovvero economie sul fondo del lavoro straordinario anno 2024 euro 380,15
 - contribuito IFEL digitalizzazione euro 22.615,31
 - attività controllo tratti stradali- Tour de France euro 78,00
- g) **Totale Fondo parte variabile già determinato e sottoposto a certificazione** euro **37.152,78**
- h) Altre risorse variabili sottoposte a certificazione, ma determinate nel loro importo definitivo solo a consuntivo costituite da:
- attività di collaudo presso terzi.
 - incentivi alle funzioni tecniche.
 - onorari relativi a sentenze con vittoria di spese e con spese compensate
 - altre risorse eterofinanziate

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Le risorse di cui alla lettera h) sono temporaneamente allocate all'esterno del fondo. Tali somme saranno allocate al fondo a consuntivo, in occasione della rideterminazione dello stesso. **A decorrere dal 2018, il loro ammontare non incide infatti sulle disposizioni di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017.**

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa (art. 80, comma 1, CCNL 16/11/2022)

L'art. 80 comma 1 del CCNL 16/11/2022 individua le risorse rese indisponibili alla contrattazione decentrata da norme contrattuali.

Sono altresì indisponibili le risorse individuate dall'amministrazione in virtù di specifici accordi

	fisse	variabili
differenziali di progressione economica	625.000,00	
indennità di comparto (art. 33, comma 4, lett. b) e c) CCNL 22/1/2004)	228.000,00	
art 80 c.2)) -Art 79 comma 1bis anno 2023	88.800,00	
ex VIII qualifica (art. 37, comma 4 CCNL 6/7/1995)	1.400,00	
a) contributo IFEL per digitalizzazione pagamenti e linea PCC		22.615,31
b) attività di controllo e vigilanza tratti stradali-Tour de France.		78,00
c) attività di controllo e vigilanza tratti stradali- gare ciclistiche		
d)) altre prestazioni eterofinanziate		
servizio anti-incendio boschivo su incarico della Regione		
ART.113 Dlgs 50/2016		
ART 9 c3 DL90/2014 - spese liquidate		
ART 9 c6 DL90/2014 - spese compensate		
RISORSE NON CONTRATTABILI anno 2025	943.200,00	22.693,31
	965.893,31	

Sezione II - Destinazioni che saranno specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Considerato pertanto che il fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2025, comprensivo delle sole risorse variabili ad oggi determinabili nel loro esatto ammontare, ammonta complessivamente ad **euro 3.670.949,78** l'importo complessivo delle risorse regolate dal contratto integrativo è pari ad euro **2.705.056,47**.

A queste si aggiungeranno le risorse di parte stabile e di parte variabile da assegnare al fondo risorse decentrate anno 2025 a consuntivo, come sopra più volte dettagliato

Le poste soggette a specifica contrattazione sono analiticamente riportate nel prospetto di cui al Modulo III che segue.

Sezione III - Destinazioni diverse

Non sussistono destinazioni da regolare diverse da quelle indicate nella sezione II.

Sezione IV – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

L'attestazione sul rispetto dei vincoli di carattere generale per l'anno 2025 verrà rilasciata dal competente organo in occasione dell'approvazione del referto del Controllo di Gestione

Modulo III - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

RISORSE CONTRATTABILI anno 2025	fisse	variabili
Incremento risorse di cui all'art.17 comma 6 CCNL 16/11/2022	250.000,00	

Art 80 comma 2 lett. j)- differenziali stipendiali con risorse stabili	89.453,00	
Collaudi ('art. 61, c. 9, D.L. n. 112/2008)		
Welfare (comprensivo di oneri attivazione)- 1.000 euro cad	500.000,00	
Art.80 comma 2 lett c) - indennità condizioni lavoro di cui all'art.70-bis	38.000,00	
Art.80 comma 2 lett d)	233.000,00	
turno	120.000,00	
reperibilità	90.000,00	
art 24 ccnl 2000	23.000,00	
Art.80 comma 2 lett f)	41.000,00	
indennità di servizio esterno art. 100 CCNL 2022	20.000,00	
indennità di funzione art. 97 CCNL 2022	21.000,00	
altre indennità previste da disposizioni di legge (es art 9 legge 113/1985)	1.500,00	
compensi per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies)	276.000,00	
Art. 80 comma 2 lett.a) -PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	630.822,00	14.345,43
risorse stabili	630.822,00	
ART 80 comma 1 CCNL 2019-21 - Somme non utilizzate anno precedente	14.079,32	
ART 79 comma 2 lett.d) CCNL 2019-21- Risparmi lavoro straordinario art 14 CCNL 1.4.99 relativi all'anno 2024	266,11	
Art. 80 comma 2 lett.b) -PERFORMANCE INDIVIDUALE	630.822,00	114,05
risorse stabili	630.822,00	
ART 79 comma 2 lett.d) CCNL 2019-21- Risparmi lavoro straordinario art 14 CCNL 1.4.99 relativi all'anno 2024	114,05	
RISORSE CONTRATTABILI anno 2025	2.690.597,00	14.459,47
	2.705.056,47	

Le ulteriori risorse di parte stabile e di parte variabile da assegnare al fondo risorse decentrate anno 2025 a consuntivo in presenza del verificarsi delle condizioni sopra dettagliate sono state destinate a performance organizzativa e performance individuale nelle percentuali specificate nella preintesa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 80 comma 3 CCNL 16/11/2022.

Modulo IV- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

La verifica del rispetto dei limiti di spesa con riferimento ai sottosistemi specifici (la correlazione fra le "destinazioni" fisse con carattere di certezza e stabilità e le relative "risorse" fisse aventi carattere di certezza e stabilità) viene attuata attraverso il sistema contabile di gestione degli stipendi, in virtù del quale per ciascuna tipologia di risorsa fissa o variabile presente è individuata un'apposita voce stipendiale. Le voci così individuate, opportunamente aggregate, sono ribaltate sul bilancio dell'ente consentendo il controllo mensile della spesa.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La presente sezione sarà verificata in occasione del conto annuale del personale riferito all'anno 2025.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

L'importo risultante dalla costituzione del fondo parte fissa pari ad euro 3.633.797,00 e parte variabile pari ad euro 37.152,78 trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio pluriennale anno 2025-2027 così come approvato con DCM n. 122 del 18/12/2024, considerando quanto segue in ottemperanza del principio contabile applicato sperimentale della contabilità finanziaria (allegato 2 DPCM sperimentazione) in merito al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività:

Bilancio 2025				Bilancio 2026	
capitolo	importo			capitolo	importo
7295	135.947,00	20591	13.700,00	7295	39.000,00
7299	32.380,00	20604	14.904,00	7299	11.000,00
7323	16.593,74	20807	1.170,00	7323	21.000,00
7353	319.970,00	20966	1.604.000,00	7353	15.795,00
7359	15.453,00	20967	70.000,00	7359	2.000,00
7367	43.202,00	21232	32.367,00	7367	15.000,00
7385	70.000,00	21690	22.822,00	7385	1.000,00
8826	42.000,00	17485-1	550,00	8826	10.000,00
17041	30.988,00	17485-2	250,00	17041	10.000,00
17142	9.532,00		1.551.281,99	17738	57.251,00
17738	282.726,00			17741	38.752,28
17741	131.778,00			17742	17.454,00
17742	120.000,00			18476	5.000,00
18476	29.368,00			18712	5.000,00
18712	16.283,00			18837	15.000,00
18837	53.000,00			18839	10.000,00
18839	23.684,00			18848	20.000,00
18848	103.571,00			18854	6.000,00
18854	22.316,00			19621	5.000,00
19574	1.000,00			20552	3.500,00
19621	38.330,00			20591	5.000,00
20552	12.000,00			21690	10.000,00
20560	1.160,25				322.752,28

capitolo	art	impegno	sub	importo
17485	1	527	1163	1.500,00
17738	0	502	1153	12.579,32
				14.079,32

capitolo	art	impegno	sub	importo
17485	1	2769	1067	215,18
18837	0	1696	1592	164,97
				380,15

capitolo	art	importo
21466	0	5.653,83
21464	0	16.961,48
21610	0	78,00
		22.693,31

Gli stanziamenti attuali relativi alla parte corrente ed al FPV saranno adeguati al valore della preintesa, in occasione della prossima variazione di bilancio.

Firenze, 4 agosto 2025

Il Dirigente Risorse umane e Organizzazione
dott. Andrea Pelacchi

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D. Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.”